

A Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria

Oggetto: proposte in merito al documento per la consultazione relativo alle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

PRESO ATTO

- *della normativa europea (Direttiva 646/1989 – Raccomandazione 98/257/CE – Risoluzione del Consiglio Europeo del 25 Maggio 2000);*
- *della attuale normativa nazionale sull'ABF (Testo Unico Bancario D. Lgs.385/93 – Legge sul Risparmio n° 262/2005 – Delibera CICR del 29 Luglio 2008 - Disposizioni di attuazione della Delibera CICR da parte di Banca d'Italia del 18 Giugno 2009 e successive modifiche);*
- *del D. Lgs.28/2010 (cd Legge sulla Mediazione Civile e Commerciale) e DM 180/2010 come successivamente modificato;*
- *delle modifiche che Banca d'Italia sta attualmente inserendo nelle disposizioni di attuazione della delibera del CICR per adeguarsi al citato Decreto Legislativo.*

Al momento attuale, ex art 5 D. Lgs. 28/2010, in caso di controversie in materia bancaria e finanziaria, al fine di instaurare un procedimento civile è necessario ricorrere preventivamente (condizione di procedibilità):



- *alla procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. 28/2010;*
- *oppure, in alternativa, alla procedura da instaurarsi avanti all'Arbitro Bancario Finanziario.*

Stante le specifiche caratteristiche di funzionamento dell'ABF, la Banca d'Italia sta provvedendo a inserire le opportune modifiche di adeguamento al D. Lgs. 28/2010 come specificato nel Paragrafo 2 della Relazione Illustrativa del Documento per la consultazione messo a disposizione per la consultazione pubblica dalla medesima Banca d'Italia nello scorso mese di Luglio, in particolare:

Rapporti con il processo civile

- *possibilità del ricorso all'ABF quando il giudice, entro la prima udienza, rileva che non è stata esperita la condizione di procedibilità prevista dal D. Lgs. 28/180 e fissa alle parti un termine per avviare o completare la procedura extragiudiziale (sez. VI, par.1, nota1);*
- *eliminazione dell'estinzione del procedimento davanti all'ABF se nel frattempo è stato instaurato un giudizio (sez. VI, par.2).*

Rapporti con altre procedure di conciliazione o mediazione

- *limitazione della improponibilità del ricorso all'ABF qualora sia già pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione e dell'interruzione del procedimento dinanzi all'Arbitro nel caso che la conciliazione o la mediazione vengano avviate in un momento successivo, ai soli casi nei quali la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito (sez. VI, par. 2).*

Termini del reclamo preventivo all'intermediario e del ricorso

- *data l'obbligatorietà della procedura extragiudiziale quale condizione di procedibilità, viene introdotta la possibilità per il cliente di rinnovare il reclamo preventivo all'intermediario – se proposto oltre i 12 mesi precedenti – in modo da poter successivamente far ricorso all'ABF (sez. VI, par. 1);*

- *eliminazione, per le stesse ragioni, del termine massimo di 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione per proporre il ricorso all'Arbitro dopo il fallimento della procedura conciliativa (sez. I, par. 4 e sez. VI, par.2).*

Per quanto riguarda l'articolazione territoriale, si propone che tutte le Filiali di Banca d'Italia dislocate sul territorio nazionale, possano essere eleggibili quali sedi dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Le tre attuali sedi dell'Arbitro Bancario e Finanziario, Milano, Roma e Napoli, assumerebbero funzione di coordinamento dell'attività svolta dalle Filiali e di localizzazione delle Segreterie Tecniche.

Questa proposta nasce dalla evidente difficoltà di gestione da parte della Sede di Milano della mole di ricorsi gravitanti sull'area del Nord Italia e dall'esigenza di favorire le parti nell'accesso all'Arbitro Bancario e Finanziario, in particolare la parte più "debole", il cliente.

Per quanto riguarda il Procedimento, la proposta che desideriamo sottoporre all'attenzione di Banca d'Italia è quella di trasformare l'ABF in un procedimento ibrido, cioè l'"Arb-Med" nel corso del quale se l'Arbitro ravvisa che ci siano le condizioni per procedere ad una mediazione tra le parti, conclude il procedimento senza pronunciarsi e procede al tentativo di mediazione (direttamente o, preferibilmente, con un terzo mediatore).

In tal modo si potrebbe ovviare al fatto che, mentre l'ABF prevede la decisione di "chi ha torto e chi ha ragione", il procedimento di mediazione prevede l'accordo raggiunto direttamente dalle parti, quindi in modo amichevole.

Conseguentemente, oltre a preservare il rapporto tra cliente e intermediario coinvolti nella controversia, proprio la natura di accordo raggiunto direttamente dalle parti presuppone che tale accordo venga adempiuto (mentre per l'ABF solo la possibilità della pubblicità dell'inadempimento costringe l'intermediario coinvolto a seguire la pronuncia dell'Arbitro). Inoltre, sempre nell'ipotesi che una parte risulti inadempiente,



la pronuncia dell'ABF non ha valore di titolo esecutivo, mentre il verbale di conciliazione, omologato dal giudice, acquista tale valore.

Lasciando quindi inalterata per il cliente – quale condizione di procedibilità – la possibilità di scelta tra mediazione e ABF (ex art. 5 D. Lgs 28/2010), la trasformazione della procedura attuale dell'ABF in una forma di “Arb-Med” come da noi proposto, offrirebbe al cliente stesso la possibilità di scegliere l'ABF sapendo che, ricorrendone le condizioni, il procedimento può automaticamente trasformarsi in mediazione con i vantaggi sopra ricordati.

Riassumendo, quindi, la nostra proposta prevede che il cliente, il quale scelga l'ABF in base a quanto previsto dall' art.5 del D-Lgs. 28/2010, si trovi in un procedimento caratterizzato da:

- iniziale presenza di un Arbitro;*
- possibilità di passare, a scelta del cliente e solo qualora l'Arbitro ne ravvisi le condizioni, a un procedimento di mediazione (che preferibilmente dovrebbe essere tenuto da persona diversa dall'Arbitro, per garantire la riservatezza);*
- redazione di un processo verbale che se omologato diventa atto esecutivo, in caso di successo della mediazione;*
- possibilità, in caso di insuccesso della mediazione, di concludere il procedimento con un verbale negativo e quindi adire le vie legali oppure, a scelta del cliente, di riprendere la procedura di ABF.*

Riteniamo che il procedimento proposto possa presentare elementi interessanti, in quanto:

- non stabilisce esclusivamente chi ha torto e chi ragione;*
- prevede la possibilità una soluzione condivisa;*
- permette di mantenere le relazioni tra cliente e istituto di credito coinvolti nella controversia;*
- prevede la possibilità di concludersi con un atto che, se omologato, acquisti efficacia di atto esecutivo.*



In alternativa, suggeriamo l'ipotesi di una procedura di conciliazione paritetica tra le associazioni dei consumatori e l'ABI, come di seguito illustrato

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie di qualsiasi natura e valore insorte tra uno o più clienti e intermediario finanziario.

Alla procedura potrà accedere il cliente che, avendo preventivamente presentato reclamo direttamente al proprio istituto di credito, non ne abbia ottenuto risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo o consideri insoddisfacente quanto ricevuto. Il reclamo è da considerarsi obbligatorio e condizione di procedibilità della domanda di conciliazione.

Qualora la controversia sia già stata sottoposta all'autorità giudiziale, se il giudice rileva, ai sensi del d.lgs. 28/2010, che la domanda è stata proposta senza esperire la condizione di procedibilità, è possibile il ricorso alla procedura conciliativa entro il termine eventualmente fissato dal giudice stesso per avviare o completare la procedura stragiudiziale; in questo caso non è necessario presentare un reclamo preventivo all'ABI. Inoltre il procedimento di conciliazione dinanzi all'ABI non viene estinto dall'instaurarsi di un giudizio durante il suo svolgimento.

La procedura conciliativa si avvia in seguito a domanda di ricorso presentata direttamente o inviata, anche per posta elettronica, alla segreteria di conciliazione del collegio competente o presso tutte le Filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico, le quali provvederanno a inoltrarla alla segreteria del collegio competente. La domanda, sottoscritta dal cliente o dall'associazione che lo rappresenta, sarà valida nella sola forma scritta recante:

- a) generalità del cliente;*
- b) oggetto della controversia;*
- c) motivi del contendere;*
- d) documenti utili per un'ottimale valutazione del caso, che dovranno essere trasmessi in copia al conciliatore;*



e) eventuale nomina all'interno della Commissione di conciliazione, di uno dei conciliatori che rappresenti un'associazione di consumatori.

Se tale nomina manca, la segreteria di conciliazione provvederà alla nomina del rappresentante di un'associazione secondo specifici criteri di competenza e, a seguire, di turnazione.

La Commissione incaricata del procedimento fisserà il primo incontro tra le parti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, dandone comunicazione alle parti stesse. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, le parti potranno illustrare le ragioni e la documentazione necessaria atta a sostenere le proprie pretese.

La presentazione della domanda di conciliazione sospende i termini per la presentazione della domanda giudiziale e tutte le azioni di autotutela dell'ABI.

La procedura conciliativa dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni che inizieranno a decorrere dal primo incontro.

A conclusione delle riunioni, di numero variabile a seconda delle circostanze, se viene raggiunto un accordo conciliativo, la Commissione provvederà a redigere il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dai conciliatori e dalle parti. Tale verbale avrà il valore di atto esecutivo se omologato dal giudice.

Se l'accordo non viene raggiunto, verrà redatto il relativo verbale di mancato accordo che dovrà comunque essere sottoscritto dai conciliatori e costituirà parte integrante della documentazione necessaria per presentare eventualmente la domanda giudiziale.

Ringraziamo per l'attenzione e inviamo i nostri auguri di buon lavoro.

Sabato, 10 Settembre 2011



L'Associazione Legali Italiani, ALI, nasce con l'obiettivo di creare un gruppo aggregato di professionisti, legati dal comune intento di organizzare eventi informativi e consulenziali di interesse per tutti i soggetti che in qualche modo ruotano attorno al mondo del diritto. www.associazionelegaliitaliani.it

L'Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani, AMCI, è la più grande associazione di mediatori in Italia. Si prefigge lo scopo di essere polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica, con una forte sensibilità verso le tematiche dell'innovazione e delle libere professioni, in particolar modo rispetto al mondo delle A.D.R. – Alternative Dispute Resolution. www.mediatoriconciliatori.it

MondoMediazione, Associazione Culturale, nasce dall'incontro di alcuni professionisti uniti dal comune intento di diffondere la conoscenza della negoziazione, della mediazione finalizzata alla conciliazione, dell'arbitrato, di tutte le tecniche e procedure di risoluzione delle controversie alternative alle più note vie giudiziali, le così dette Alternative Dispute Resolution o ADR. www.mondomediazione.it



Gruppo di Lavoro

Per ALI Associazione Legali Italiani, AMCI Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani e Università degli Studi E Campus: Prof. Avv. Damiano Marinelli, Presidente Ali, Presidente AMCI, Docente di Diritto della Conciliazione, della Mediazione e dell'Arbitrato presso E Campus.

Per MondoMediazione: Leopoldo Bruzzone, Marco Francesco Parola, Manuel Salvi, Alessia Vacca - Master post lauream in Alternative Dispute Resolution presso Università degli Studi E Campus, fondatori di MondoMediazione Associazione Culturale e ideatori del relativo sito di informazione nel campo della mediazione/conciliazione e delle altre forme di ADR - Corrado Iannucci, socio di MondoMediazione

Comunicazioni al gruppo di lavoro:

marinelli@areaconsulenze.it - info@mondomediazione.it